

Regolamento Internal Dealing

Regolamento Internal Dealing

Regolamento Internal Dealing

Sommario

Riepilogo degli aggiornamenti apportati al documento	3
PREMESSA	4
1. DEFINIZIONI.....	4
2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	5
3. ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.....	6
4. LE LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ("BLOCKING PERIOD").....	6
5. ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI	7

Regolamento Internal Dealing

Riepilogo degli aggiornamenti apportati al documento

09-02-2017 - redazione ed approvazione del documento;

26/09/2017 - 1° aggiornamento:

- ✓ Adeguamenti del nuovo limite di operatività degli esponenti aziendali al di là del quale effettuare la segnalazione delle operazioni (da euro 5.000 ad euro 20.000);

8/ 10/2019 - 2° aggiornamento:

- ✓ adeguamento al nuovo organigramma aziendale così come aggiornato, da ultimo, con delibera del Cda di BPB in data 5/09/2019
- ✓ inserimento della previsione che "periodicamente e almeno una volta all'anno il Soggetto Preposto invia ai soggetti rilevanti l'estratto del registro dell'Internal Dealing a conferma della correttezza e dell'attualità dei dati che li riguardano";

31/ 08/2021 - 3° aggiornamento:

Adeguamento del Regolamento alle previsioni della Policy di Gruppo (MCC) per la prevenzione e il contrasto degli abusi di mercato e al nuovo organigramma del Gruppo BPB il quale, con l'introduzione delle Divisioni, porta a ridefinire le figure da ricomprendere all'interno dell'Alta Dirigenza.

17/06/2026 - 4° aggiornamento:

- ✓ estensione del divieto posto in capo ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni nel periodo di black out in tutte le ipotesi di pubblicazione dei risultati di periodo e quindi anche in occasione del resoconto intermedio di gestione trimestrale precedentemente non menzionato;
- ✓ adeguamento a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026 che ha aumentato da 20 a 50 mila euro la soglia oltre la quale i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- ✓ allineamento alla struttura del Regolamento Internal Dealing pubblicato dalla società Capogruppo.

Regolamento Internal Dealing

PREMESSA

Il presente Regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 (di seguito il “**MAR**”), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

Il Regolamento ha la finalità di disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento che i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti (come di seguito puntualmente definiti) sono tenuti a seguire in relazione al compimento di operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito emessi dalla Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (laddove esistenti).

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate, come di seguito individuati e definiti.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) “BdM” ovvero la “Banca”: BdM Banca S.p.A.
- b) “Giorni Lavorativi”: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali;
- c) “**Operazioni**”: le operazioni - individuate ai sensi del Regolamento MAR e del Regolamento delegato (come di seguito definiti) e riportate nell’Allegato “A” al presente Regolamento - aventi ad oggetto azioni o obbligazioni emesse da BdM, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate;
- d) “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**”: le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR (come di seguito definito), appresso indicate:
 - i. il coniuge di un Soggetto Rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
 - ii. un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale;
 - iii. il parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell’Operazione;
 - iv. una persona giuridica, un trust o una partnership, (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (B) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (C) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente

Regolamento Internal Dealing

equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono;

- e) "Regolamento MAR": il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (e successive modifiche ed integrazioni);
- f) "**Soggetti Rilevanti**": le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR, di seguito indicate:
- i. gli Amministratori e i Sindaci effettivi di BdM;
 - ii. gli alti dirigenti di BdM che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, BdM e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di BdM; si considerano inclusi in tale definizione i dirigenti iscritti nella sezione permanente dell'Insider List. Tali soggetti sono iscritti anche nell'apposito elenco di cui al successivo cap. 5 e ricevono l'informativa prevista dal medesimo articolo.

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Fermo quanto previsto dal successivo capitolo, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate **comunicano tempestivamente alla funzione di Conformità** - mediante messaggio di posta elettronica su casella riservata¹ gestita esclusivamente dalla predetta funzione e secondo le indicazioni fornite ai Soggetti Rilevanti nell'informativa di cui al successivo cap. 5 - le Operazioni effettuate da loro stessi o per loro conto, comunque **entro e non oltre tre Giorni Lavorativi successivi a quello di effettuazione² di ciascuna Operazione**, utilizzando a tal fine il filing model riportato nell'Allegato "B" al presente Regolamento.

A seguito della ricezione, entro il termine sopra indicato, del filing model completo di tutte le informazioni dallo stesso richieste, la funzione di Conformità provvederà ad interessare le competenti funzioni al fine di dare **comunicazione al pubblico** - tramite pubblicazione sul sito della Banca nella sezione "Investor Relations – Informative – Internal Dealing" e diffusione ai mezzi di informazione (media) - delle Operazioni indicate nel filing model medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni** da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate.

In aggiunta a quanto sopra, **i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Consob³ le medesime Operazioni**, secondo le indicazioni fornite ai Soggetti Rilevanti nell'informativa di cui al

¹ All'indirizzo email mcrip@mcc.it.

² Per giorno di effettuazione si intende la data di conferma dell'esecuzione dell'Operazione, non rilevando la data di liquidazione.

³ Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

Regolamento Internal Dealing

successivo cap. 5, comunque entro e non oltre tre Giorni Lavorativi dalla loro effettuazione.

3. ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Non formano oggetto di comunicazione alla Banca, alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, le seguenti tipologie di Operazioni:

- i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga **nell'arco di un anno civile la soglia di 50.000 euro**, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto⁴;
- ii) le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica (in quanto diverse da quelle riportate nell'Allegato "A" al presente Regolamento).

4. LE LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI ("BLOCKING PERIOD")

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere **nei 30 giorni di calendario precedenti** la data prevista per l'annuncio⁵ dei risultati di periodo dell'emittente (c.d. **Periodi di "black-out"**).

Di norma, sono considerati Periodi di Black-out: a) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio⁶; b) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale; c) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva le relazioni trimestrali⁷.

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Periodo di "black-out" la funzione di Conformità provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.

⁴ Una volta raggiunto l'importo complessivo di 50.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi Strettamente Legate (cfr. aggiornamento ESMA alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" - 27 January 2017).

⁵ In linea con le Q&A ESMA, la data dell'annuncio è l'ultimo dei trenta giorni di Periodo di black out.

⁶ In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Periodo di Black-out si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, secondo quanto indicato nelle Q&A ESMA.

⁷ Ciò vale nell'ipotesi in cui la data dell'annuncio dei risultati di periodo coincida con la data del Consiglio di Amministrazione che approva tali risultati. Qualora tali date non coincidano, il Black-out Period è da intendersi prorogato fino al momento dell'annuncio.

Regolamento Internal Dealing

Nel caso in cui la negoziazione degli strumenti finanziari e/o eventuali derivati a questi collegati non sia possibile su alcuna sede di negoziazione (es. in vigenza di provvedimenti di sospensione) la predetta comunicazione non sarà effettuata.

Tale divieto ricomprende tutte le operazioni per proprio conto o per conto di terzi realizzate in via diretta o indiretta relative alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati. Il divieto non si estende alle operazioni delle Persone Strettamente Legate, fermi restando il divieto di utilizzare le informazioni privilegiate e l'obbligo di comunicazione sopra indicati.

5. ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI

La funzione di Conformità provvede a:

- a) predisporre e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate;
- b) informare per iscritto i Soggetti Rilevanti circa il loro inserimento nell'elenco di cui alla precedente lett. a) e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi in materia di internal dealing di cui al presente Regolamento e al Regolamento MAR (nonché alle relative misure di attuazione), descritti nell'ambito dell'informativa stessa.

I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui alla precedente lett. b) sono tenuti a:

- (i) comunicare tempestivamente alla funzione di Conformità, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
- (ii) comunicare tempestivamente, per iscritto, alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi in materia di internal dealing loro spettanti conservando copia della comunicazione, ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento MAR (nonché delle relative misure di attuazione).

Regolamento Internal Dealing

ALLEGATO "A"

Elenco delle operazioni soggette a notifica ai sensi del regolamento MAR

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, si riportano di seguito le Operazioni effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate, soggette a notifica se riferite a strumenti finanziari emessi dalla Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (laddove esistenti):

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante), e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito o di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a una obbligazione, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati⁸;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE⁹;

⁸ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione ai titoli della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione ai titoli della Banca e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che i titoli della Banca superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁹ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo ai titoli della Banca non supera il 20%

Regolamento Internal Dealing

- n) le operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata¹⁰;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata¹¹;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o di strumenti derivati o di altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata. Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che i titoli della Banca superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

¹⁰ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

¹¹ Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.

Regolamento Internal Dealing

ALLEGATO "B"

Modello di notifica alla Banca e alla Consob e di comunicazione al pubblico delle operazioni compiute dai Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate ai sensi del regolamento MAR (c.d. "filing model")

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) ¹²	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a) ¹³	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata: <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata:

¹² Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

¹³ [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

Regolamento Internal Dealing

		Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) ¹⁴	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) ¹⁵	Nome	
b) ¹⁶	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) ¹⁷	Descrizione dello strumento finanziario,	

¹⁴ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

¹⁵ [Nome completo dell'entità.]

¹⁶ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

¹⁷ [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

Regolamento Internal Dealing

	tipo di strumento		
	Codice di identificazione		
b) ¹⁸	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni:	
c) ¹⁹	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i ²⁰
d) ²¹	Informazioni aggregate:		

¹⁸ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

¹⁹ [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

²⁰ Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

²¹ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Regolamento Internal Dealing

	— Volume aggregato — Prezzo	
e) ²²	Data dell'operazione	
f) ²³	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

²² [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

²³ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]